

MARA MALAVENDA. All'onorevole Pisano vorrei dire innanzitutto che la storia non gli ha insegnato niente. Ha dimenticato, forse, forza Italia che Berlusconi è stato « fatto fuori » proprio da CGIL, CISL e UIL? Ebbene, questa legge è il trionfo della concertazione. Qui non ci sono falchi e colombe. Questa legge non è la legge dei lavoratori perché anzi toglie loro qualunque titolarità.

Fate tante storie sull'articolo 6 che è quello che dà i poteri alle organizzazioni sindacali. Ma dove mai si è visto? Questi poteri dovrebbero tornare, se vogliamo veramente ragionare, nelle mani dei lavoratori, e questo la legge al nostro esame non lo dice anzi demanda tutto alla contrattazione che oggi non ci fa sapere, per esempio, di un referendum che si è tenuto proprio in questi giorni sul contratto dei metalmeccanici: chi ha votato, dove si è votato, quanti lavoratori hanno votato?

Questa legge fa chiarezza su tale omerità? Questa è semplicemente la dittatura di CGIL, CISL e UIL e Berlusconi e forza Italia farebbero forse bene a mettersi in testa che in questo paese, ad oggi, bisogna fare i conti con questo che è sindacato di Stato. Dovremmo allora discutere seriamente di quale debba essere la rappresentanza dei lavoratori, di delegati liberamente eletti e revocabili in ogni momento: questo, però, già l'articolo 5, già le votazioni precedenti lo hanno cancellato...

PRESIDENTE. Onorevole Malavenda, deve concludere.

MARA MALAVENDA. Questa sceneggiata, quindi, è inutile! Sono inutili anche...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Malavenda.

ALBERTO ACIERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO ACIERNO. Signor Presidente, la parte politica che rappresento aveva già dato un segnale chiaro rispetto al provvedimento in esame votando contro l'articolo 1, che consideriamo non solo incostituzionale ma soprattutto estremamente lesivo per gli interessi della piccola e media impresa. Questi interessi, invece, vengono in qualche modo sostenuti dall'attuale maggioranza, non dalla maggioranza che ha partorito questo testo, che era diversa, che era quella del Governo dell'Ulivo, del Governo Prodi che in quest'aula è diventata minoranza. Questo tengo a chiarirlo: il testo in esame è stato partorito da una maggioranza che in Parlamento non esiste più da quasi un anno!

Il problema della piccola e media impresa non è un problema da poco, tant'è vero che è oggetto del documento di programmazione economico-finanziaria: l'attuale Presidente del Consiglio ritiene fondamentale la salvaguardia della piccola e media impresa per il rilancio dell'economia nel nostro paese. Ebbene, l'articolo 1 ed ancor più l'articolo 6 non fanno altro che appesantire ulteriormente i costi della piccola e media impresa: allora, ci vuole chiarezza, signor Presidente!

Ho sentito l'onorevole Giordano fare riferimento ai poteri forti, ma quando l'onorevole Giordano parla di poteri forti si riferisce solo alla Confindustria, come se questa non fosse una delle associazioni dei datori di lavoro, cioè di coloro che creano occupazione in questo paese! Un potere forte, certo, come se CGIL, CISL e UIL non lo fossero altrettanto, e con pari dignità! Mi sembra che l'attuale maggioranza abbia stabilito che la concertazione è un nuovo metodo di lavoro per far procedere lo sviluppo del nostro paese. Non credo che questo testo rappresenti un passo avanti, ma che ci faccia tornare indietro: obbligare alla sindacalizzazione nelle imprese, signor Presidente, all'alba del terzo millennio, ci fa ripiombare nei peggiori anni della scala mobile, in cui il debito pubblico del nostro paese cresceva con ritmi esponenziali impressionanti!

Mi permetto allora, signor Presidente, di darle un suggerimento, anche se lei non ne ha bisogno: apprezzi le circostanze in aula e non ci faccia proseguire nell'esame del provvedimento.

GIORGIO GARDIOL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO GARDIOL. Signor Presidente, a me sembra che questa discussione abbia a che fare con la democrazia, non con i costi aggiuntivi per piccole e grandi imprese: si è infatti verificato che il provvedimento non comporta alcun aumento dei costi per piccole e grandi imprese. Si prevede solo un dato di fatto: la democrazia entra anche nelle piccole fabbriche (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista e misto-rifondazione comunista-progressisti*).

Sappiamo che permane un grave problema per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro: ogni giorno, muoiono tre operai sul posto di lavoro! I lavoratori devono discutere di questi problemi fuori dalla fabbrica, al bar! Mi sembra che sia una situazione inaccettabile: se l'UDEUR fa parte di questa maggioranza ed è favorevole a liquidare ogni forma di democrazia, ebbene, se ne vada da questa maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista e misto-rifondazione comunista-progressisti*)!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto.

Onorevole Acierno, naturalmente non posso accogliere il suo suggerimento, perché dobbiamo votare.

(Esame dell'articolo 7 – A.C. 136)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 136 sezione 2*).

Avverto che il gruppo di alleanza nazionale ha chiesto la votazione nominale. Dispongo che i deputati segretari effettuino il controllo delle tessere di votazione (*I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO GASPERONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione invita a ritirare il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Alemanno, perché è sostanzialmente identico. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Malavenda 7.6 e 7.5. Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 7.10 della Commissione. La Commissione invita a ritirare gli identici emendamenti Fratta Pasini 7.1, Paolo Colombo 7.2 e Bastianoni 7.4 e l'emendamento Acierno 7.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, volevo dire che, qualora fossero stati ritirati, gli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5, li avrei fatti miei.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, siamo passati all'articolo 7.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, io le avevo chiesto la parola da tempo.

PAOLO COLOMBO. Sveglia !

PRESIDENTE. L'articolo 6 è stato accantonato, abbiamo votato.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, in ogni caso faccio miei gli emendamenti che dovessero essere ritirati. Lo dico subito, altrimenti si rischia di incorrere in qualche equivoco.

Signor Presidente, la prego, inoltre, di predisporre un rigoroso controllo delle tessere di votazione perché è inutile che la collega segretaria tolga le schede dai banchi dell'opposizione, quando i deputati di questa ala sono usciti dall'aula, mentre dovrebbe controllare i banchi della supposta maggioranza che dovrebbe votare. La prego di non avallare una farsa, ma di controllare le schede.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, l'onorevole Maiolo sta lavorando dall'altra parte dell'emiciclo, la prego, ci aiuti anche lei a lavorare.

ANTONIO SAIA. Stai zitto e vota !

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Non tolleremo la farsa delle non presenze !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Alemanno, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Si sta votando per due in più banchi !

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo sta controllando.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13,05.

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere nuovamente alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Alemanno, nella quale in precedenza è mancato il numero legale.

Tuttavia, apprezzate le circostanze, rinvio la votazione ed il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata stabilita, a norma dell'articolo 24, commi 3 e 6 del regolamento, la seguente modifica del calendario dei lavori:

Venerdì 23 luglio (antimeridiana e pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei seguenti argomenti:

Disegno di legge n. 3952 e abbinati – Riordino cicli dell'istruzione;

Disegno di legge n. 6226 – Decreto-legge n. 178 – Composizione commissioni giudicatrici nomine in ruolo di professori e ricercatori universitari (*scadenza 17 agosto – approvato dal Senato*);

Disegno di legge n. 6208 – Decreto-legge n. 179 – Versamenti dichiarazioni anno 1998 (*scadenza 17 agosto – approvato dal Senato*);

Proposta di modifica al regolamento – Revisione delle norme regolamentari sull'attività della XIV Commissione (Doc. II, n. 42);

Proposta di legge n. 229 e abbinate – Tutela minoranza linguistica slovena.

Lunedì 26 luglio (ore 14, con eventuale prosecuzione notturna) e martedì 27 luglio (ore 9-11):

Discussione sulle linee generali del seguente disegno di legge:

Disegno di legge n. 6242 — Decreto-legge n. 214 — Soppressione uffici periferici Ministero del lavoro (*scadenza 31 agosto — approvato dal Senato*);

Discussione sulle linee generali del documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 e della relazione della V Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria e Mezzogiorno (Doc. XVI, n. 3) (*approvata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento*).

Martedì 27 luglio (ore 11-14 e 15-21):

Seguito dell'esame, con votazioni, dei seguenti argomenti:

Documenti in materia di insindacabilità;

Disegno di legge n. 6226 — Decreto-legge n. 178 — Composizione commissioni giudicatrici nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari (*scadenza 17 agosto — approvato dal Senato*);

Disegno di legge n. 6208 — Decreto-legge n. 179 — Versamenti dichiarazioni anno 1998 (*scadenza 17 agosto — approvato dal Senato*);

Disegno di legge n. 6242 — Decreto-legge n. 214 — Soppressione uffici periferici Ministero del lavoro (*scadenza 31 agosto — approvato dal Senato*);

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 1540 — Disciplina dell'attività teatrale (*testo approvato dalla VII Commissione in sede redigente*);

Seguito dell'esame della proposta di modifica al regolamento — Revisione delle norme regolamentari sull'attività della XIV Commissione (Doc. II, n. 42);

Seguito dell'esame, con votazioni, delle seguenti proposte di legge:

Proposta di legge costituzionale n. 5735 e abbinate — Giusto processo;

Proposta di legge costituzionale n. 5389 e abbinate-B — Elezione diretta del presidente della giunta regionale.

Mercoledì 28 luglio (ore 9-14 e ore 16 con prosecuzione notturna) e giovedì 29 luglio (ore 9-14 con eventuale prosecuzione pomeridiana):

Esame di documenti in materia di insindacabilità (due documenti al giorno — mercoledì 28: onorevoli Scaiola e Scalia; giovedì 29: onorevoli Balocchi e Bossi);

Seguito dell'esame, con votazioni, delle seguenti proposte di legge:

Proposta di legge costituzionale n. 5735 e abbinate — Giusto processo;

Proposta di legge costituzionale n. 5389 e abbinate-B — Elezione diretta del presidente della giunta regionale;

Seguito dell'esame, con votazioni, del disegno di legge n. 5507 — Interventi nel settore dei trasporti;

Seguito dell'esame, con votazioni, degli argomenti previsti in calendario per la settimana precedente e non conclusi (disegno di legge n. 4860 — Consorzi agrari; proposta di legge n. 259 ed abbinati — Sostegno alla maternità; disegno di legge n. 4932 — Personale settore sanitario; disegno di legge n. 5687 — Settore lattiero caseario; disegno di legge n. 5652 — Ratifica accordo euromediterraneo Marocco; Mozione Comino n. 1-00350 — Ordigni nucleari;

Seguito e conclusione dell'esame sul documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003;

Seguito e conclusione dell'esame sulla relazione della V Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria e Mezzogiorno.

Al termine delle votazioni di giovedì 29:

Discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale n. 168 e abbinate — Elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Mercoledì 28 luglio (ore 15-16):

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

A seguito dell'approvazione da parte della VII Commissione permanente del Senato in sede deliberante della proposta di legge n. 4022, che reca le disposizioni contenute nella proposta di legge Manzione n. 5908, non si procederà nell'ambito del calendario in corso all'esame in Assemblea di tale proposta di legge.

In relazione al complessivo andamento dei lavori della Camera, il seguito dell'esame della proposta di legge recante la riforma dell'assistenza avrà luogo dopo la sospensione dell'attività parlamentare per la pausa estiva.

Il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 136, ed abbinate, concernenti le rappresentanze sindacali, sarà ripreso in Assemblea, una volta che la Commissione avrà fatto conoscere le sue indicazioni per il prosieguo dell'iter, sulla base della valutazione degli emendamenti presentati.

L'organizzazione dei tempi degli argomenti iscritti in calendario sarà pubblicata in calce al resoconto della seduta.

Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.

ALFONSO PECORARO SCANIO.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che oggi avremmo voluto chiedere l'inversione dell'ordine del giorno per esaminare il provvedimento relativo ai consorzi agrari.

Dopo aver ascoltato la lettura del calendario, chiediamo che, eventualmente nelle sedute di mercoledì o giovedì, tale provvedimento venga trattato tra i primi punti dell'ordine del giorno. Infatti, l'esame del provvedimento è stato ormai completato da tempo, vi sono pochi emendamenti da esaminare, vi è un'ampia convergenza su di esso e riteniamo che vi sia la necessità di giungere finalmente al voto prima della chiusura dei lavori della Camera.

Vorrei anche chiedere una risposta sollecita ad un'interrogazione al ministro delle politiche agricole riguardante l'utilizzo di mangimi a base animale per gli impianti di acquacoltura e quelli per la produzione ittica. Abbiamo presentato l'interrogazione a seguito delle gravi problematiche che si sono recentemente poste nel settore dei mangimi che non riguardano solo gli allevamenti a terra ma anche quelli in acqua che hanno subito un fortissimo incremento in questi ultimi tempi.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico delle sue richieste.

Su un lutto del deputato Carlo Carli.

PRESIDENTE. Comunico che il 19 luglio 1999 è deceduta la moglie del deputato Carlo Carli.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 15,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

Seguito della discussione congiunta della proposta di legge costituzionale: S. 3619-3623-3630-3638-3665 – Senatori Pera ed altri: Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione (approvata, in prima deliberazione, dal Senato) (5735), delle abbinare proposte di legge costituzionale: Pecorella ed altri (5359); Saraceni ed altri (5370); Pisapia (5377); Soda (5443); Pecorella (5475); Pecoraro Scanio e Matranga (5696); e della proposta di legge costituzionale Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato: Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato) (5389-5473-5500-5567-5587-5623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta della proposta di legge costituzionale, già approvata in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Pera ed altri: Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione, delle abbinare proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; Saraceni ed altri; Pisapia; Soda; Pecorella; Pecoraro Scanio e Matranga; e del testo unificato delle proposte di legge costituzionale, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato, di iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato: Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione congiunta sulle linee generali.

(Ripresa discussione congiunta sulle linee generali – A.C. 5735 e 5389)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, sui principi del giusto processo si sta svolgendo un approfondito ed ampio dibattito animato da interventi di alto livello che hanno suscitato grande interesse.

Il fatto è che i problemi della giustizia – e quello del giusto processo, in particolare – sono particolarmente sentiti e da tutte le parti si avverte, ormai, la necessità di trovare una soluzione non più dilazionabile.

Trovo sorprendente, però, che da parte di qualcuno si discuta ancora sull'opportunità o meno di parlare di giusto processo, ritenendo del tutto inutile tale locuzione: essa, secondo me, va, invece, pienamente mantenuta. Del resto, recenti e meno recenti episodi – e persino talune interrogazioni parlamentari – hanno più volte richiamato l'attenzione della pubblica opinione e del Parlamento sul rispetto di regole e principi che devono essere alla base di una società civile.

È certamente necessario, sgombrando il terreno da qualsiasi equivoco, che di giusto processo si parli proprio nella Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato. Si è affermato che proprio i principi di cui tanto si discute discendono già da alcune norme della Costituzione: ma allora, perché fino ad oggi, per un motivo o per un altro, questi principi non sono stati rispettati? Perché questi principi, richiamati e sottolineati già da tempo – parlo dell'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo – dalle Costituzioni di altri Stati, in Italia – proprio in Italia che è chiamata la culla del diritto – non hanno trovato affatto o hanno trovato scarsa applicazione? Non si può lasciare, comunque, alla mutevole interpretazione di questa o di quella autorità il concreto rispetto dei principi che costituiscono espressioni di vera civiltà giuridica.

Nel 1989 — dieci anni fa — siamo usciti dal lungo e buio tunnel del processo inquisitorio, salutando con entusiasmo l'entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale che si ispirava ai principi del processo accusatorio. Ma l'esultanza durò per poco. Innanzitutto, perché il nuovo processo era uno strano processo accusatorio, che conteneva ancora elementi di stampo inquisitorio — elementi duri a morire — che si manifestavano attraverso norme sicuramente inconciliabili con il rito accusatorio. Uno strano processo accusatorio è il nostro, del tutto particolare e ben diverso da quello vigente in altri paesi del mondo. È un processo accusatorio all'italiana, dal quale vanno eliminate comunque norme che con l'accusatorio nulla hanno a che vedere.

L'esultanza durò poco anche per altri motivi: talune sentenze della Corte costituzionale e certe interpretazioni giurisprudenziali hanno, a poco a poco, scardinato lo stesso impianto accusatorio. La sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale, più volte ricordata anche nel corso di questo dibattito, ne è un'ulteriore conferma.

Da qui, l'assoluta necessità di inserire nella Carta costituzionale i principi del cosiddetto giusto processo, per dare al cittadino certezze e garanzie e per eliminare per sempre equivoci e distorte interpretazioni.

Con l'articolo 1 della proposta di legge in esame, sono affermati principi da cui nessuno ormai potrà discostarsi: il contraddittorio tra le parti, la terzietà e l'imparzialità del giudice, la celerità dei processi, la parità tra accusa e difesa, la facoltà della persona accusata di interrogare o di far interrogare dal giudice chi rende dichiarazioni a suo carico, e così via.

Prima di richiamare in particolare l'attenzione dei colleghi sui commi 3 e 4 dell'articolo 1, desidero brevemente ricordare quello che accadeva con il processo inquisitorio, come si gestiva l'istruzione, come si raccoglievano le prove e come si arrivava al dibattimento. Voglio ricordare

tutto questo per dimostrare come la vecchia mentalità del processo inquisitorio, dura a morire, abbia paradossalmente influenzato a fondo la stessa interpretazione del processo accusatorio. Come ricorderanno gli operatori del diritto che hanno avuto esperienza con il vecchio codice, c'era allora una duplice istruzione: l'istruzione sommaria condotta dal pubblico ministero e l'istruzione formale condotta dal giudice istruttore. Questa era già una prima anomalia. Quasi sempre l'istruzione formale si risolveva in una inutile ripetizione di atti, perché le persone già interrogate dal pubblico ministero si limitavano a confermare quello che avevano dichiarato e, quando non confermavano, scattavano le manette: una perdita di tempo che poi non poteva non avere incidenza sulla durata del processo. In tutta questa fase, il difensore veniva totalmente emarginato. Così raccolte le prove, si arrivava al dibattimento e in quest'ultima fase l'opera del difensore diventava estremamente difficile, anche perché il giudice, avendo letto già gli atti, non poteva non avere il suo convincimento e nel dibattimento si svolgeva la solita sfilata di testimoni già in precedenza ed in solitudine sentiti dal pubblico ministero e dal giudice istruttore. Il teste si limitava a dire: « Confermo. Confermo », e quando non confermava, o confermava in parte, scattavano le manette o comunque l'incriminazione. Spesso il teste doveva scegliere tra la libertà e la verità e sceglieva la libertà, con buona pace della verità e della giustizia. Queste erano la situazione e la mentalità esistenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Liberarsi da questa mentalità è stato, certo — e per taluni lo è ancora —, estremamente difficile, per cui ciò che è accaduto fino ad oggi, almeno in gran parte dei casi, è ben strano: si è applicato il rito accusatorio con la mentalità dell'inquisitorio. Del resto, talune norme contenute nel vigente codice sono davvero inconciliabili con i principi dell'accusatorio. Un esempio per tutti, l'articolo 507 del codice di procedura penale, che così recita: « Terminata l'acquisizione

delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove». Così va a farsi benedire il principio del rito accusatorio ed il giudice perde il suo ruolo di terzietà.

Si aggiungano, come ho ricordato, alcune sentenze della Corte costituzionale e certe interpretazioni giurisprudenziali della Corte di cassazione, che hanno sconvolto le stesse fondamenta dell'impianto accusatorio, ed il quadro risulta completo. Senza dire che certi interventi del legislatore — mi riferisco alla legge 8 agosto 1995, n. 332 — sull'articolo 274 del codice di procedura penale e le modifiche apportate all'articolo 513 del medesimo codice sono stati vanificati da certa giurisprudenza e dalla ormai ben nota sentenza della Corte costituzionale. Vi è la necessità, dunque, di dare rango costituzionale a certi principi in maniera chiara e precisa.

È ben chiaro a tutti che la fase della raccolta delle prove è forse la più importante e, comunque, la più delicata del processo penale. È in questa fase che devono essere assicurate le massime garanzie: opportunamente, dunque, il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, contengono una specifica indicazione di principi chiari ed inequivocabili.

In particolare, il terzo comma stabilisce che: « Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà » — questo è l'elemento che ritengo particolarmente importante — « , davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ».

Questo comma riguarda più direttamente il processo penale, mentre il precedente riguardava sia il processo civile sia quello amministrativo sia, infine, il processo penale. Come dicevo, il terzo comma riguarda il processo penale e ribadisce principi chiarissimi che non possono portare ad interpretazioni distorte. Si afferma, soprattutto, il principio della parità fra accusa e difesa.

Tuttavia, è sul quarto comma, in particolare, che desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea. In esso si stabilisce che: « Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova ». Questa è un'affermazione di grande importanza, perché è proprio in questa fase — che, come ho detto, è la più delicata — che bisogna intervenire assicurando le massime garanzie. Il quarto comma continua: « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ». Questa è un'affermazione importante, perché non può essere consentito a nessuno lanciare la pietra e nascondere la mano: chi accusa deve sottoporsi all'interrogatorio da parte di colui che è accusato. Questo può sembrare un principio ovvio, ma sappiamo che, purtroppo, anche oggi, sono state messe in discussione queste stesse considerazioni che sembrano elementari, chiare e precise, ma che, invece, sono state stravolte nella loro applicazione pratica.

Onorevoli colleghi, come vedete, l'articolo 1 del testo al nostro esame è di particolare importanza e segna, a mio avviso, una precisa svolta della quale dobbiamo prendere atto. Questa specifica indicazione è stata criticata da alcuni e, da ultimo, dallo stesso presidente della Corte costituzionale, Granata, il quale ha affermato che questo testo sembra più l'articolato di un codice di procedura penale, piuttosto che un'enunciazione di principi, in quanto la Costituzione deve

contenere principi di ordine generale e non deve scendere nei particolari e nel dettaglio.

Errata considerazione! La critica, specialmente alla luce di quanto è accaduto anche in questi ultimi tempi, non ha fondamento. Viceversa, occorre dire che anche la nostra Costituzione, nella parte I, contiene una serie di norme specifiche, chiare ed inequivocabili.

Alleanza nazionale è pienamente favorevole a questo provvedimento di legge che finalmente spazza via equivoci e distorte interpretazioni. Colleghi, siamo sulla buona strada, ma siamo appena all'inizio. La via delle riforme è lunga e difficile; ci sono ancora altri grossi problemi di cui il Parlamento dovrà occuparsi e tra questi non è di scarsa importanza quello relativo alla separazione delle carriere. Un problema, quest'ultimo, che prima o poi dovrà essere affrontato. Ma a tale riguardo va detto sin da ora che con la separazione delle carriere non si attenda affatto all'indipendenza della magistratura; è un falso argomento che non può incantare nessuno, in ogni caso se ne parlerà al momento opportuno.

Taluni hanno altresì parlato della necessità di abbreviare la durata dei processi dovuta — si è detto — ai tre gradi di giudizio e perciò è stata invocata l'abolizione di almeno un grado di giudizio. La strada è sbagliata! I tre gradi di giudizio sono una irrinunciabile garanzia per il cittadino e vanno perciò pienamente mantenuti. La celerità dei processi si attua con una organizzazione più efficiente e razionale sia nell'impiego dei magistrati sia rendendo più efficienti tutte le strutture concernenti l'amministrazione della giustizia.

Onorevoli colleghi, alleanza nazionale lotterà con il massimo impegno per assicurare ai cittadini giustizia e sicurezza. Le sentenze di assoluzione o di condanna non possono arrivare dopo anni ed anni di indagini. Certi ritardi sono inammissibili sia nel primo che nel secondo caso. Il cittadino innocente ha il diritto di vedere subito riconosciuta la sua innocenza. Quando la sentenza di condanna arriva in

ritardo vanifica la pena e a volte colpisce un cittadino che con il passare degli anni non è più o è ben diverso da quello che ha violato la legge.

Colleghi, la Camera nel corso di questa settimana ha dato prova di grande responsabilità e le forze politiche hanno dimostrato che la giustizia non può avere né colore né bandiera. Ieri l'incompatibilità assoluta tra il GIP e il GUP; oggi i principi del giusto processo!

A questo dibattito, a queste soluzioni alleanza nazionale ha partecipato con il massimo impegno e continuerà sempre a battersi perché finalmente anche in Italia la giustizia giusta sia una realtà (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Oggi, dopo un lungo periodo di lavoro, noi ci troviamo a discutere una norma che reca il seguente titolo: « Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione ».

Obiettivamente, come ha rilevato ieri il relatore, se alla fine di questa discussione ci atterremo esclusivamente a questa normativa, avremo un quasi giusto processo, in cui certamente non sono contenuti quei concetti della giurisdizione che possono assicurare le enunciazioni di principio delineate nella premessa di questo articolo. Non vi è dubbio che la sua collocazione all'articolo 111 della Costituzione sia impropria, in quanto attenendosi a principi di carattere generale avrebbe dovuto trovare luogo nella prima parte della Costituzione. Ma tant'è! La prima parte è intoccabile, avendo noi per scelta desistito dall'inserire tali principi in quella parte. Ne consegue che dovremo fare un lunghissimo articolo 111.

Ho detto che si tratta solo di una piccola garanzia del giusto processo perché l'enunciazione con cui si apre l'aggiunta all'articolo 111 afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo; dopodiché demanda tutta la

giustizia del processo esclusivamente al contraddittorio tra le parti. Non è cosa da poco ed è sicuramente una *conditio sine qua non* perché il processo si svolga in modo ragionevolmente giusto. Ma la profonda discrasia tra un codice di procedura penale quasi accusatorio o, come viene detto, ad « aspirazione accusatoria », un codice sostanziale di epoca fascista e una selva di leggi in materia penale che rendono ingiusto qualsiasi processo costituiscono sicuramente una limitazione al giusto processo, alla giusta o ragionevole durata del processo e alla parità di condizioni delle parti (pubblico ministero e difesa).

Avremmo dovuto preoccuparci dei tempi e mi auguro che vi sia la possibilità di recuperare questo aspetto; il contraddittorio e la parità tra accusa e difesa — che molto giustamente sono qui posti come cardini di un giusto processo — per esplicitare i loro benefici effetti richiedono l'immediatezza e la concentrazione della prova, richiedono cioè che si possa immediatamente adire un giudice per una pronuncia di giustizia.

Se questo non è (come non è; non è detto in questo articolo perché sembra vi siano ragioni di particolare fretta), la ragionevole durata non ci può essere; in una selva che non permette a nessuno di conoscere quali siano effettivamente i comportamenti vietati e quelli permessi — probabilmente sono tutti vietati, tanta è la mole della produzione legislativa che risolve tutto con una norma e con una sanzione penale — certamente non possiamo presumere per alcun processo una ragionevole durata.

Credo che dovremmo fare una premessa a questo articolo, perché i principi del contraddittorio, della parità tra accusa e difesa e della ragionevole durata si concretizzino davvero.

Dobbiamo individuare gli strumenti per fare in modo che queste enunciazioni di principio non restino tali, ma diventino reali e fattuali. Innanzitutto, dobbiamo stabilire l'impossibilità di immettere norme penali nell'ordinamento se non con una riserva di codice: o si ristruttura tutta

la materia o non è più possibile introdurre di volta in volta una normativa penale quasi sempre emergenziale. Molto spesso, infatti, produciamo leggi di emergenza che contrastano con tutte le altre leggi e finiscono per annullare i principi di parità tra accusa e difesa, la possibilità del contraddittorio e, soprattutto, la possibilità di adire immediatamente un giudice e di formare la prova. Abbiamo la necessità di fissare i paletti all'interpretazione in materia penale perché diversamente, come ho detto, quei principi che giustamente vengono enunciati non avrebbero poi la possibilità di trovare concreta attuazione. In questi anni abbiamo visto un'interpretazione analogica o estensiva di norme penali che ha determinato una profonda disparità tra accusa e difesa e oggi ha portato noi a dover costituzionalizzare una norma di procedura penale; è indubbio, infatti, che stiamo costituzionalizzando una norma di procedura penale.

Abbiamo assistito alla creazione di reati, quale il concorso esterno in associazione mafiosa, che non esiste nella nostra legislazione, né in alcuna norma del codice penale e che è un fatto esclusivamente interpretativo che comporta processi lunghissimi, complessi e farraginosi che bloccano il sistema della giustizia. Abbiamo assistito anche all'invenzione della concussione ambientale, della concussione « con il sorriso » e via dicendo. Se non bloccheremo questa situazione, difficilmente il processo sarà giusto o si svolgerà in tempi ragionevoli o avremo una concentrazione ed un'immediatezza nei tempi e nella produzione della prova. Soprattutto, noi dobbiamo raggiungere il risultato di un diritto penale minimo, un diritto penale cioè che sia assolutamente residuale e che colpisca e sanzioni esclusivamente le condotte che ledono effettivamente i beni primari della collettività. Infatti, se non arriveremo al concetto del diritto penale minimo, il nostro sistema giustizia e lo stesso articolo che adesso discutiamo con molta buona volontà e ragionevolezza non serviranno assolutamente a nulla: i tempi dei processi saranno lunghissimi, ci sarà una grande

discrezionalità nella scelta del reato maggiore, di quello minore, del soggetto che lo ha commesso e via dicendo e noi non arriveremo mai a tutelare sufficientemente la collettività dai reati effettivamente gravi, né garantiremo all'individuo spazi di libertà nella sua attività privata e nella sua vita; comunque, non diversificheremo ciò che effettivamente è nocivo per la collettività da ciò che può essere sanzionato diversamente. È chiaro che in una massa confusa di fascicoli tutto diventa relativo — il tempo, la durata dei processi, la parità tra accusa e difesa —, così come diventa relativo e spesso inafferrabile o incomprensibile anche il giudizio finale.

Questi che sembrano intenti dilatori, la volontà di fare dell'ostruzionismo, credo siano la premessa essenziale perché si possa pervenire a quanto stabiliscono i diversi commi dell'articolo in questione, che, come dicevo, sembra esaurire tutto esclusivamente nel contraddittorio.

È vero che il presidente della Corte costituzionale ci ha mosso l'appunto che noi costituzionalizziamo una norma che dovrebbe stare nel codice di procedura penale. Effettivamente, quella norma vi era contenuta; poi, con alterne vicende, non lo è stata più, fino all'ultima sentenza della Corte costituzionale che ha annullato la possibilità di un contraddittorio. Ciò rende il processo ancora difficile da condursi, anche se ritengo che, comunque, la formulazione che proviene dal Senato, per quanto riguarda il dettaglio (non il principio, ossia il contraddittorio diretto tra chi accusa e chi è accusato), quindi la colpevolezza o non colpevolezza che si basi sul ripetere o meno le dichiarazioni rese, sia anche, obiettivamente, un'arma a doppio taglio. Infatti, poiché tutto si interpreta e niente si interpreta più del diritto penale, come è dimostrato anche dalle recenti sentenze della Corte costituzionale, finisce che la colpevolezza può anche essere dimostrata da chi ripete le dichiarazioni. Obiettivamente, questa norma potrebbe essere letta « alla dritta e

alla rovescia » e, quindi, provocare un effetto contrario rispetto a quello che si propone.

Questo dettaglio, inoltre, finisce per consacrare costituzionalmente che i processi si fanno sulle dichiarazioni; al di là della colpevolezza o meno, che non credo spetti a noi fissare in Costituzione — piuttosto potremmo discutere sull'utilizzabilità, non certo sulla colpevolezza —, penso che costituzionalizzare un processo per dichiarazioni non sia un fatto positivo. Il problema non è tanto quello della ripetizione o meno delle dichiarazioni; se non vengono ripetute, non sono utilizzabili ma, se vi sono riscontri oggettivi, il discorso è diverso. Il problema è arrivare ad un processo su indagini, quindi su riscontri e non su dichiarazioni.

Tale dettaglio, che si rende necessario come norma di emergenza — è curioso predisporre una Costituzione emergenziale ma, se è necessario, lo faremo —, può determinare altre interpretazioni, assolutamente rischiose. Naturalmente, questo dettaglio non è contenuto in alcuna Costituzione. Nel sesto emendamento della Costituzione americana si parla del contraddittorio tra chi accusa e chi viene accusato; è chiaro che il contraddittorio deve essere effettivo, non come è stato inteso dalla Corte costituzionale, con una persona che ad ogni domanda risponde di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questo non è un contraddittorio, ma un rito formale.

A proposito del principio del contraddittorio, l'aggiunta della parola « diretto » sarebbe conclusiva dell'enunciazione del principio stesso e, in tal modo, si abbandonerebbe un dettaglio che inevitabilmente, per sua natura, dà luogo ad altre interpretazioni che potrebbero produrre un effetto contrario rispetto a quello che cerchiamo di conseguire e che, certamente, consacrano un processo nel quale le dichiarazioni diventano il perno. Penso che dovremmo evitare tale impostazione perché i processi basati sulle dichiarazioni sono sempre pericolosi. Non è vero, infatti, che le dichiarazioni non si ripetano;

anzi, in quasi tutti i processi le dichiarazioni vengono ripetute ma, soprattutto, non vi è la possibilità di trovare riscontri oggettivi alle dichiarazioni stesse.

Conseguentemente, il dettaglio, che non ho alcun problema a ritenere necessario per contrastare interpretazioni che hanno reso il processo, quando le persone non intendono dichiarare di nuovo quanto hanno già dichiarato in precedenza, un mero rito formale, dà certamente luogo a grandi contraddizioni e, probabilmente, anche ad interpretazioni di grande ambiguità.

Vi è, poi, la parola « sempre », riferita a chi ha sempre opposto un rifiuto. Al riguardo, poco tempo fa abbiamo fatto un altro errore spostando all'incidente probatorio tutto ciò che doveva avvenire in dibattimento. L'incidente probatorio, in occasione del quale le dichiarazioni vengono verbalizzate per poi essere acquisite al dibattimento affinché costituiscano una prova, certamente non rappresenta la pienezza del contraddittorio; spesso non si conoscono tutte le carte e non si sa cosa sia accaduto. In tal modo, in tutti i processi, senza alcuna esclusione, abbiamo anticipato la formazione di una prova...

PRESIDENTE. Ancora un minuto, onorevole Parenti.

TIZIANA PARENTI. ...che si sarebbe dovuta formare, invece, davanti al giudice vero, quello del dibattimento; l'altro, che si chiami GIP o GUP, non è un giudice vero, ossia non è un giudice chiamato ad acquisire e a valutare la prova.

Pur essendo profondamente d'accordo con questo piccolo prodotto di tanti mesi di lavoro che avrebbero voluto delineare la costruzione di una « architettura » più armonica al nostro sistema giudiziario (e quindi anche ai principi della giurisdizione), esso, anche se è certamente meritevole di approvazione, lascia però delle perplessità — che non sono solo mie, ma che verranno espresse pure da altri colleghi — rispetto ad alcune questioni che non si possono non correggere e che

necessitano comunque di una riflessione. La chiusura che ho incontrato in Commissione, consistente nel dover approvare la proposta di legge in esame *sic et simpliciter* senza alcuna possibilità di rifletterci sopra, è a mio avviso molto rischiosa! Noi andiamo a scrivere una norma di rango costituzionale, che può arrecare benefici, ma dobbiamo comunque evitare che provochi dei danni.

Poiché noi stiamo intervenendo sul principio della giurisdizione, credo non sarebbe opportuno se non ponessimo in evidenza quei principi fondamentali che rendono il processo veloce e utile per fatti che interessano alla collettività e che consentono soprattutto al cittadino di sapere quale sia il comportamento non vietato e quale quello vietato.

Si tratta quindi di una norma molto riduttiva, con un titolo molto pretenzioso, rispetto alla quale mi auguro che una discussione ed una riflessione serena possano invece ampliare la riflessione per contribuire a rendere il nostro sistema giustizia un sistema più giusto (*Applausi del deputato Boato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Bisceglie. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI BISCEGLIE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge costituzionale al nostro esame detta disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni e rappresenta (è di livello costituzionale perché riguarda gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione) senza ombra di dubbio una grande riforma. È tale in quanto sancisce l'autonomia statutaria regionale su forma di governo e sistema elettorale e dispone transitoriamente, in attesa dell'esercizio delle nuove potestà e dell'approvazione conseguente dei nuovi statuti da parte dei consigli regionali, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale.

Si tratta di un testo che avvia conseguentemente un processo di riallocazione nel campo dei poteri e di redistribuzione; redistribuisce, cioè, secondo un principio di sussidiarietà istituzionale, i principi di democrazia del paese.

Ecco dunque i motivi per i quali credo si possa parlare correttamente di una grande riforma!

Ha dunque un grande valore, assume una straordinaria valenza ed è una innovazione relevantissima quella di affidare alle comunità, e quindi alla libertà delle comunità, la scelta della forma di governo dell'ente politico territoriale nel quale vivono e si relazionano. Ed è sicuramente un principio federalista, ovvero la libertà di ogni singola regione di darsi un proprio statuto che determini la forma di governo e ne disciplini l'organizzazione e le sue finalità, e che detti il proprio sistema elettorale.

È sostanzialmente un rovesciamento rispetto a quanto è presente nella Carta costituzionale vigente che — ricordiamolo — prevede che gli statuti siano approvati con legge dello Stato e che la legge elettorale sia approvata con legge dello Stato. Con questo provvedimento, viceversa, gli statuti delle regioni diventano leggi regionali e si elimina il visto del commissario di Governo, oltre al trasferimento — come detto — della potestà sulla legge elettorale e sulla forma di governo dallo Stato alla regione.

Vi è, certamente, l'indicazione costituzionale; ma ripeto che si configura una indicazione dell'elezione diretta del presidente della giunta. Ma credo che vada sottolineato il fatto che si tratta semplicemente di una indicazione. Si è quindi realizzato un equilibrio virtuoso tra sperimentazione e realizzazione dell'elezione diretta del presidente della giunta e autonomia statutaria, affermata e salvaguardata con la piena libertà dell'esercizio di questa potestà ed il superamento di fenomeni possibili di trasformismo. È un provvedimento, dunque, che risponde ad una esigenza di ammodernamento istituzionale e lo fa anche con l'immissione di elementi di flessibilità, a mio avviso utili,

che risponde ad una esigenza di federalismo, cioè di patti e, conseguentemente, di possibilità di patti tra cittadini e l'ente politico e territoriale nel quale vivono, dove possono esprimere il loro rapporto fiduciario. È un provvedimento che risponde ad una esigenza di rapporto stringente tra istituzioni e cittadini.

Vi è, inoltre, pienamente, la possibilità per il cittadino di vedere conservata e quindi di verificare nel corso della legislatura quella coalizione che si è affermata, ovvero di vederla decadere venendo meno un rapporto fiduciario e conseguentemente di andare al rinnovo della stessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non faccio riferimento all'ampio dibattito che vi è stato intorno a questa proposta di legge costituzionale, a come si addivenne, in una prima lettura della Camera, ai cambiamenti che furono introdotti da parte del Senato in particolare a quelli riguardanti la norma transitoria per quanto attiene il sistema elettorale né alla successiva lettura fatta in Commissione affari costituzionali, con il testo che è al nostro esame.

Il relatore ha dato conto dei cambiamenti intervenuti, del ritorno (se così posso permettermi di dire) alla prima versione della lettura della Camera, e credo che vada ringraziato per l'intelligenza e la tenacia con cui ha affrontato questo provvedimento. Vi è stato un approfondimento e una valutazione attraverso un lavoro che si è svolto in progressione e che ha riguardato due possibilità: realizzare una grande riforma, quella dell'autonomia statutaria delle regioni e rendere effettivo un principio in modo da affrontare la scadenza elettorale delle regioni con una innovazione in essere.

Come dicevo, non mi soffermerò su questi aspetti perché vi è già stato un approfondimento e si è giunti a questo testo. A me pare che, proprio per corrispondere alle esigenze di partecipazione fruttuosa, quella partecipazione richiesta dai cittadini, fruttuosa nel senso che è visibilmente in grado di dare frutti, cioè è verificabile, e per corrispondere alle esigenze di verifica, a noi compete approvare

celermente questo provvedimento per fare in modo che per la scadenza elettorale delle elezioni regionali del 2000 lo stesso possa essere in vigore e che si possa davvero aprire una pagina nuova negli stessi rapporti democratici del paese.

Dico ciò perché non mi pare utile che il provvedimento venga appesantito ovvero si cerchi, magari, di mettere altra carne sul fuoco. Invece, mi pare utile fare in modo che possa essere approvato, sapendo, certo, che esso segue la procedura del 138, procedura faticosa ma tuttavia suscettibile di essere proficua se l'obiettivo di questa riforma è, come sembra essere, comune e convergente.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, essendo questo un passo sulla strada della ripresa di fiducia tra cittadini ed istituzioni, esprimo con forza l'impegno del gruppo dei democratici di sinistra perché si licenzi questo testo e per fare in modo che, dunque, il federalismo si avvii ad affermarsi (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ritengo che vada salutato con grande favore il clima di dialogo tra gli schieramenti con il quale si arriva alla discussione ed alla definizione di questo provvedimento: mi riferisco innanzitutto al progetto di legge costituzionale che prevede l'inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione. È la conseguenza del risultato ottenuto l'altro ieri, in occasione della conversione in legge del decreto-legge sul giudice unico, ed è un fatto estremamente positivo, poiché il muro contro muro sui temi della giustizia non serve, se non per ragioni di propaganda elettorale. Bisogna invece avere la consapevolezza della necessità di sciogliere alcuni nodi e di affrontare alcune questioni in materia di giustizia che, per la loro strategicità, richiedono un clima di dialogo e di confronto costruttivo, che noi popolari salutiamo con grande favore.

Il provvedimento in esame è inopportuno denominato sul giusto processo, definizione che contiene una generalizzata ed ingiustificata sommaria condanna del passato, ma anche direi un'illusione per il futuro, giacché non vi è riforma, per quanto condivisibile (questa in gran parte lo è), che possa assicurare la giustizia in assoluto. Il provvedimento, in qualche modo, trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, ormai famosa, che in Commissione giustizia abbiamo approfondito e discusso qualche mese fa, pervenendo ad una risoluzione condivisa da tutti i gruppi, per la quale sono stato relatore. Come è noto, in tale sentenza vengono comparati il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione e l'altro valore costituzionale individuato dalla Corte, rappresentato dalla funzione del processo penale. Questo, secondo la lettura che ne fa la Corte costituzionale, è strumento non disponibile per le parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata — sostiene la Corte — per attenuare la tutela piena e incoercibile del diritto di difesa, coesistente allo stesso processo; sono invece censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo.

Ecco, queste ultime affermazioni della Corte lasciano francamente perplessi. In primo luogo, la funzione del processo richiamata dalla Corte sembra emergere più come un valore metagiuridico che come un principio di rilievo costituzionale immediatamente desumibile dalla Carta. Né la Corte indica a quale disposizione costituzionale possa ricollegarsi tale funzione del processo penale. Non vi è dubbio che funzione del processo sia l'accertamento della verità e delle relative responsabilità, ma appare invece francamente molto dubbio che, in assenza di un parametro costituzionale certo, la Corte possa dare rango costituzionale a quel parametro concorrente con altri parame-

tri invece espressi, quale il diritto di difesa. Esso, invece, potrebbe più propriamente rientrare nella sfera di piena discrezionalità propria del legislatore ordinario. Questo punto assume un rilievo centrale dal momento che nella sentenza diventa principio che si confronta con l'altro, quello sì espressamente e immediatamente costituzionale, vale a dire il diritto di difesa.

In realtà, con la sentenza suindicata la Corte sembra riecheggiare sue precedenti sentenze, nelle quali aveva già affermato il principio della non dispersione delle prove. Lo stesso richiamo della Corte al principio di ragionevolezza in questo quadro potrebbe ingenerare dubbi. Nella risoluzione approvata dalla Commissione, prima ancora che si avviasse al Senato l'esame di questo provvedimento — attualmente alla nostra attenzione — veniva individuata, come prima ipotesi di intervento, una modifica diretta della Costituzione, ritenuta condivisibile e possibile sulla base dell'articolo 136 della Carta costituzionale. Anzi, ritenuta necessaria poiché recepisce un'esigenza sempre più condivisa, al punto da potersi considerare ormai patrimonio comune, volta ad esplicitare in Costituzione il principio del contraddittorio, principio probabilmente già presente perché il diritto di difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, non può non comprendere anche il diritto del contraddittorio. Dopo la sentenza della Corte, tuttavia, appare necessario renderlo più esplicito. Né pare che una disposizione del genere possa essere tacciata di eccessiva analiticità, avendo già la Costituzione al suo interno disposizioni altrettanto, se non ancora maggiormente, analitiche. Certo, i problemi che la sentenza della Corte evidenzia, solleva e provoca non si risolvono soltanto con questo intervento costituzionale, dovendo il legislatore ordinario — come è stato detto, ma credo occorra sottolinearlo ancora — intervenire su tutta una serie di aspetti che adesso non possono più essere omessi.

Vi sono diverse piste di intervento, alcune fanno parte di un testo che è attualmente in discussione al Senato, ma

a me pare che occorra ripensare, ad esempio, il raccordo tra procedimenti connessi e reati collegati; va riconsiderata, poi, con particolare attenzione, l'ipotesi dell'intermediazione o della violenza, quale unico caso in cui consentire la lettura delle precedenti dichiarazioni. Del resto è proprio il provvedimento al nostro esame che rinvia alla legge l'individuazione dei casi in cui la prova non si forma nel contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Dovrà essere individuata, inoltre, una casistica più precisa che consenta di determinare il concetto di riscontro. Solamente un'opera chiarificatrice da parte del legislatore consentirà di far luce sul punto. In particolare, sono note le perplessità, più volte evidenziate in dottrina, sull'articolo 500 del codice di procedura penale per la possibilità che dà al giudice del dibattimento di decidere in forza di dichiarazioni raccolte senza alcuna garanzia di pubblicità nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni a condizione che vi siano elementi di riscontro. È estremamente agevole recuperare, comunque, un qualsiasi elemento di riscontro, attesa l'eccessiva indeterminazione della norma, con il risultato di lasciare al giudice un margine di discrezionalità che non può non apparire eccessiva.

In particolare — e credo si tratti dell'intervento più importante —, occorre riformare l'articolo 192 del codice di procedura penale sulla validità della prova, sul tipo di riscontro e sulle connotazioni che debbono avere gli elementi di prova confermativi delle dichiarazioni del coimputato per poter essere presi in considerazione. Sul punto è proprio la Corte a sollecitare il legislatore, anche in considerazione, come è stato già detto, degli effetti della sua pronuncia. Credo che non si possa lasciar cadere tale importante indicazione, ma che essa vada approfondita fino in fondo.

Un aspetto significativo è poi costituito dalla disciplina relativa ai collaboratori di giustizia, nei cui confronti credo si po-

trebbero individuare meccanismi che li portino a rendere le dichiarazioni anche in dibattimento. Ad esempio, potrebbe essere previsto un collegamento tra mantenimento dei benefici per i collaboratori ed effettuazione delle dichiarazioni in dibattimento.

Rimane, infine, da considerare l'opportunità di stabilire un termine temporale alla qualità di imputato in procedimento connesso. Ad esempio — e credo sia questa la soluzione adottata al Senato —, si potrebbe far cessare tale qualità al passaggio in giudicato della sentenza che lo interessa, al termine del procedimento connesso. Da quel momento il soggetto verrebbe ad assumere la qualità di testimone, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Un'ultima possibilità d'intervento può essere quella di equiparare ai testimoni prossimi congiunti dell'imputato i coimputati o gli imputati in procedimento connesso, con la conseguenza dell'irrevocabilità della decisione di costoro di non avvalersi della facoltà di non rispondere.

Insomma, se veramente si vuole un sistema accusatorio, occorre ridare al dibattimento la sua funzione, facendo sì che ogni parte vi svolga realmente il suo ruolo e non si limiti ad una mera partecipazione formale o passiva, come spesso accade oggi.

Intanto, come primo intervento, va approvato il provvedimento costituzionale in discussione, che trasferisce nella nostra Costituzione i principi della convenzione europea sui diritti dell'uomo, sottoscritta anche dal nostro paese. Il punto è stato abbondantemente oggetto di approfondimento negli interventi che si sono svolti sinora, a partire da quello del relatore, che lo ha illustrato in modo particolare. Pertanto, ritengo di non dovermi soffermare ulteriormente sullo stesso, se non per ricordare a me stesso che questo recepimento era già contenuto nella delega relativa al codice di procedura penale del 1989.

Allo stesso modo, non mi pare il caso di soffermarmi sul contenuto dei singoli

articoli, con riguardo ai quali mi pare di poter dire che il testo sarebbe certamente migliorabile.

Ho condiviso il contenuto di una serie di emendamenti presentati in Commissione dal collega Cananzi che però, per motivi di carattere politico, sono stati ritirati. Rispetto alla necessità di migliorare il testo in esame fa premio la necessità politica di chiudere un percorso, cosa che questo provvedimento, ancorché migliorabile e perfettibile, consente. Mi sembra un risultato certamente non secondario.

Desidero segnalare, infine, il problema della norma transitoria contenuta nell'articolo 2 che rimanda alla legge ordinaria per regolare l'applicazione dei principi fissati da questa legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Bisogna domandarsi cosa accadrà in mancanza di questa legge, che per il momento ancora non esiste e che non mi pare possa essere varata in termini ravvicinati. Si dovrà fare ricorso ad un decreto-legge, con tutti i problemi che ciò comporta. È un problema che rimane aperto e al quale si deve dare una risposta, anche perché fino ad ora non è stato affrontato.

Vorrei fare una considerazione rispetto all'ottimismo manifestato in molti degli interventi fin qui svolti. A mio parere, il provvedimento in esame non mette al riparo da eventuali ulteriori pronunce della Corte per l'individuazione — operata dalla Corte medesima — del principio costituzionale della funzione del processo. Non è difficile infatti prevedere una ponderazione ed un confronto tra questo principio della funzione del processo (non desumibile da alcuna norma in particolare della Costituzione, ma elaborato dalla Corte costituzionale) e quello costituzionale del giusto processo che ci accingiamo a sancire ed esplicitare con il provvedimento in discussione. Immagino che da qui a breve avremo modo di verificare che la Corte costituzionale si cimenterà ancora una volta con l'intervento del legislatore perché il parametro da essa indi-